FABIO LIGUORI

La posizione del compratore

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Obbligazioni tipiche del compratore: pagamento del prezzo. – 2.1. Luogo di pagamento del prezzo e di altri pagamenti. – 2.2. Moneta di pagamento. – 2.3. Obbligazioni associate al pagamento del prezzo. – 2.4. Tempo di pagamento del prezzo e decorrenza degli interessi. – 3. *Segue*: presa in consegna dei beni. – 4. Oneri tipici del compratore: esame dei beni e denuncia dei difetti di conformità. – 4.1. Le circostanze rilevanti. – 4.2. Modalità e tempistica dell'esame. – 4.3. Tempistica della denuncia di non conformità. – 4.4. L'individuazione giurisprudenziale di termini generalmente adeguati. – 4.5. Il termine biennale di denuncia dei difetti. – 4.6. Termine di denuncia dei difetti e termine di prescrizione. – 4.7. L'onere di specificare la natura dei difetti. – 4.8. Conoscenza dei difetti da parte del venditore e scusa ragionevole del compratore. – 5. Rimedi del compratore in generale. – 6. Il rimedio della riduzione del prezzo. – 6.1. Rapporto tra riduzione del prezzo ed altri rimedi. – 6.2. Elementi di valutazione dei beni conformi e non conformi. – 6.3. Riduzione del prezzo a zero.

1. – La posizione del compratore nella Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili può essere utilmente considerata in relazione ad almeno tre aeree tematiche. La prima attiene alle obbligazioni tipicamente riferibili a tale figura contrattuale, le più rilevanti delle quali riguardano il pagamento del prezzo e la presa in consegna dei beni. La seconda si riferisce agli oneri che il compratore deve soddisfare per potersi avvalere dei rimedi che la Convenzione mette a sua disposizione in caso di non conformità dei beni. I principali si sostanziano nell'esaminare i beni e nel denunciarne i difetti, secondo modalità e con una tempistica che la Convenzione stessa, volutamente, non definisce che attraverso criteri generali. Di qui, l'interesse di vedere come tali criteri vengono concretamente individuati ed applicati. La terza area si compone dei rimedi tipicamente esperibili dal compratore (che si aggiungono a quelli comuni alla figura del venditore), il più interessante dei quali, tra quelli miranti alla conservazione del contratto, sembra essere il rimedio della riduzione del prezzo nei casi in cui il difetto di conformità non assurga ad un inadempimento essenziale.

In ciascuna di queste aree tematiche, le norme della Convenzione pongono all'interprete questioni di non sempre agevole soluzione. Può essere allora utile, se non addirittura necessario, esaminare tali questioni richiamando le soluzioni individuate nella giurisprudenza internazio-

nale (1), sempre più spesso citata anche dalle corti statali ed arbitrali di diverse giurisdizioni, alla luce dei canoni interpretativi dettati dall'art. 7(1) della Convenzione, che impone all'interprete di avere riguardo al suo carattere internazionale ed alla necessità di promuove l'uniformità della sua applicazione, e dall'art. 7(2) al fine di colmare le cosiddette lacune nella Convenzione.

2. – Le obbligazioni tipiche del compratore, individuate in termini generali dall'art. 53, consistono nel pagare il prezzo dei beni e nel prenderli in consegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla Convenzione, che le specifica negli artt. da 54 a 59, quanto alle modalità di pagamento, e nell'art. 60, quanto all'obbligo di presa in consegna dei beni (2).

2.1. – In assenza di diverse pattuizioni contrattuali, o di usi commerciali o pratiche vincolanti per le parti, che richiedano al compratore di pagare il prezzo in un altro luogo specifico, l'art. 57 prevede che il prezzo debba essere pagato presso la sede d'affari del venditore (individuata in base all'art. 10) o, se il pagamento deve essere effettuato alla consegna dei beni o dei documenti, nel luogo di tale consegna. Nella maggior parte dei casi, le corti sono state chiamate ad individuare il luogo di pagamento del prezzo per accertare la propria giurisdizione in ordine a domande avanzate dal venditore, sotto la vigenza della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale del 1968 o dell'analoga Convenzione di Lugano del 1988 (3).

Nell'ambito dell'Unione Europea, la rilevanza di tali precedenti, in funzione di indagine della giurisdizione, può dirsi attenuata a seguito dell'en-

---

(1) Le decisioni citate in prosieguo sono rinvenibili, in forma di *abstract* in lingua inglese e nella loro versione integrale originale, nella banca dati "*UNILEX on CISG & UNIDROIT Principles*" (a cura di M.J. Bonell et al.), consultabile all'indirizzo *internet http://www.unilex.info,* nonché, nella loro versione integrale originale spesso accompagnata da traduzioni in lingua inglese, nella banca dati "*CISG Database*" (a cura di A.H. Kritzer) dell'Institute of International Commercial Law, Pace University Law School, consultabile all'indirizzo internet *http://www.cisg.law.pace.edu.* Per una raccolta sistematica della giurisprudenza in materia si veda inoltre il "*Digest of case law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods*" periodicamente edito dall'UNCITRAL, consultabile all'indirizzo *internet http://www.uncitral.org.*

(2) Grava, inoltre, sul compratore l'obbligo di conservazione dei beni non conformi ricevuti, secondo l'art. 86.

(3) Cfr. UNITRAL Digest, cit., Article 57. Per una analisi della giurisprudenza in materia, sia consentito il richiamo a Liguori, *Il diritto uniforme della vendita internazionale: prassi e tendenze applicative della Convenzione di Vienna del 1980*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, p. 143, a p. 155 ss.

trata in vigore del Regolamento CE n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, che contiene all'art. 5 un criterio speciale di rinvio al giudice del luogo di consegna dei beni, indipendentemente dall'obbligazione dedotta in giudizio. Tuttavia, nei casi in cui tale criterio non risulti applicabile (ad esempio, perché il luogo in cui beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto non è in uno Stato membro), l'art. 57 della Convenzione di Vienna tornerà ad avere rilevanza anche in tale contesto.

In varie occasioni, la giurisprudenza internazionale si è confrontata anche con il problema di individuare il luogo di adempimento dell'obbligazione del venditore di restituire una parte del prezzo al compratore – ad esempio, a seguito dell'esercizio del rimedio della riduzione del prezzo –, o il luogo di altri pagamenti, incluso quello dei danni. Le decisioni rinvenibili sul punto non delineano, tuttavia, un orientamento univoco.

In molti casi, le corti hanno ravvisato nell'art. 57 l'espressione di un principio generale nella Convenzione in forza del quale le obbligazioni monetarie devono essere adempiute presso la sede del creditore, in assenza di diverso accordo tra le parti. Tale principio è stato affermato in particolare dalla corte suprema austriaca che in due recenti sentenze lo ha reso applicabile sia all'obbligo di restituzione del prezzo pagato dal compratore, sia al caso del pagamento di danni (4).

Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza tedesca. Gioverà qui richiamare la decisione della corte d'appello di Düsseldorf (5) che, dovendo individuare il luogo di pagamento dei danni, ha applicato il criterio interpretativo dettato dall'art. 7(2) della Convenzione per concludere che l'art. 57(1)(a) è l'espressione di un principio generale per cui le obbligazioni di pagamento devono essere adempiute presso la sede d'affari del creditore, che nel caso di specie coincideva con il compratore (trattan-

---

(4) Obester Gerichtsof, 18 dicembre 2002, n. 3 Nd 509/02, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1053*; Obester Gerichtsof, 26 aprile 2005, n. 10 Ob 22/05s, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1051*. In precedenti occasioni, la stessa corte suprema aveva invece affermato che il luogo di adempimento di obbligazioni di pagamenti diversi dal prezzo, come la restituzione del prezzo da parte del venditore, non è regolata dall'art. 57, e che l'obbligazione di restituire una somma ricevuta in deposito si fonda sulle norme in materia di arricchimento ingiustificato, che non è materia regolata dalla Convenzione di Vienna. Si vedano Obester Gerichtsof, 8 settembre 1997, n. 706996/97, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=704*, e Obester Gerichtshof, 10 marzo 1998 n. 706996/97 F, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=373*.

(5) Oberlandesgericht Düsseldorf, 2 luglio 1993, n. 17 U 73/93, in *RIW*, 1993, p. 845, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=26*.

dosi di "*Bringschuld*" o "*obligation portable*"). Un'altra corte tedesca (6), seppur non richiamando l'art. 7(2), ha concluso che, in assenza di un diverso accordo delle parti, la regola contenuta nell'art. 57(1)(a) circa il luogo di pagamento del prezzo deve essere estesa anche alla domanda del venditore, fondata sull'art. 61, di pagamento dei danni conseguenti al mancato pagamento del prezzo. Il principio era già stato enunciato dalla corte d'appello di Grenoble, che si è anche richiamata all'art. 6.1.6 dei Principi UNIDROIT sui Contratti Commerciali Internazionali per affermare l'esistenza di un principio generale nel commercio internazionale in virtù del quale le obbligazioni di pagamento si eseguono presso la sede del creditore (7). In controtendenza, la corte d'appello di Parigi, pur riconoscendo che la questione del luogo di adempimento dell'obbligazione del venditore di rifondere il prezzo a seguito della risoluzione del contratto debba essere risolta ricorrendo ai criteri indicati dall'art. 7(2), ha negato che l'art. 57(1)(a) contenga un principio generale applicabile a tale obbligazione, precisando che tale norma ed il principio che se ne ricava possono essere applicati ai soli casi in cui il creditore coincida con il venditore. Per tale ragione, secondo la corte d'appello di Parigi, la questione deve essere risolta ricorrendo alle regole di conflitto (8).

2.2. – L'individuazione di un principio generale ricavabile dall'art. 57 può essere di pratica applicazione anche nei casi in cui si debba individuare la moneta di pagamento (9). In assenza di una esplicita pattuizione contrattuale, la questione può essere risolta riferendosi alle pratiche instaurante tra le parti o agli usi del commercio vincolanti in base all'art. 9 della Convenzione (10). Nei casi in cui non sia possibile ricorrere a tali criteri integrativi

---

(6) Oberlandesgericht Braunschweig, 28 ottobre 1999, n. 2 U 27/1999, in *Transportrecht-IHR*, 1-2000, p. 4-7, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=444*.

(7) Cour d'Appel de Grenoble, 23 ottobre 1996, *SCEA GAEC Des Beauches Bernard Bruno v. Societé Teso Ten Elsen GmbH & Co. KG*, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=222*. Vedi le note di commento di Sinay-Cytermann in *Rev. crit. dr. int. privé*, 1997, p. 756, e di Huet, in *Clunet* (JDI), 1998, p. 125.

(8) Cour d'Appel de Paris, 1ère ch., 14 gennaio 1998, n. 5, *Société Productions S.C.A.P. v. Roberto Faggioni*, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=278*.

(9) La questione della mancata indicazione della moneta di pagamento va tenuta distinta alla mancata indicazione del prezzo nei casi previsti dagli artt. 14 e 55 della Convenzione. Per una prima panoramica della giurisprudenza internazionale in materia si veda Liguori, *La convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili nella pratica: un'analisi critica delle prime cento decisioni*, in *Foro it.*, 1996, IV, c. 145.

(10) Si pensi, ad esempio, alle *commodities* quotate in dollari USA sui mercati internazio-

della volontà delle parti, si pone il problema di stabilire se la moneta di pagamento sia una questione regolata o esclusa dalla Convenzione e come debba essere quindi risolta.

Una parte della giurisprudenza, in particolare delle corti svizzere ([11]), si limita ad osservare che la Convenzione di Vienna non indica la moneta di pagamento e ricorre alle regole di diritto internazionale privato, individuando la moneta di pagamento sulla base della legge altrimenti applicabile. Nei casi in cui trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 1955 sulla legge applicabile alla vendita internazionale, tale legge viene identificata con quella del paese nel quale il venditore ha la propria residenza abituale al momento in cui riceve l'ordine di acquisto (secondo l'art. 3(1) di tale Convenzione) ([12]).

A tale approccio conflittuale si contrappone l'orientamento, emerso soprattutto nella giurisprudenza tedesca, di considerare anche la moneta di pagamento come una lacuna della Convenzione di Vienna, colmabile ricorrendo ai principi generali sui quali la stessa si fonda, in conformità all'art. 7(2). Nella maggior parte dei casi, le corti ricorrono alla moneta della sede d'affari del venditore quale luogo di pagamento del prezzo, individuato secondo l'art. 57(1)(a) della Convenzione ([13]). Non mancano, tuttavia, decisioni che espressamente individuano nell'art. 57(1)(a) il principio generale secondo cui la sede d'affari del venditore regola le questioni relative ai pagamenti, in assenza di diversi accordi tra le parti o di usi contrari, e perciò anche la questione della moneta di pagamento ([14]).

---

nali. Per questo esempio, v. Schlechtriem e Schwenzer, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, Oxford, 2010, 3rd ed., p. 794.

([11]) Kantonsgericht Kanton Wallis, 30 giugno 1998, n. C1-98-9, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=369*. Nella fattispecie, le fatture emesse dal venditore erano espresse in una moneta mentre nella domanda giudiziale lo stesso venditore invocava una diversa moneta. Si veda anche Handelsgeright Zurich, 30 novembre 1998, n. HG 930634, in *SZIER*, 1999, p. 185, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=409*.

([12]) Tribunal Cantonal du Valais, 19 settembre 2005, n. C1 04 33, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1083*.

([13]) Si veda ad esempio Oberlandesgericht Koblenz, 17 settembre 1993, n. 2 U 1230/91, in *RIW*, 1993, p. 934, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=64*. Secondo Kammergericht Berlin, 24 gennaio 1994, n. 2 U 7418/92, in *RIW*, 1994, p. 683, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=46*, tale conclusione rimane valida anche quando il venditore abbia ceduto il credito ad un terzo. Si veda, tuttavia, Oberlandersgericht Celle, 11 novembre 1998, n. 9 U 87/98, in *Transportrecht – IHR,* 2-2000, p. 18, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=503*, secondo cui il compratore deve pagare il prezzo presso la sede del cessionario.

([14]) Landgeright Berlin, 24 marzo 1998, n. 102 0 59/97, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=440*.

2.3. – L'obbligazione di pagare il prezzo include, secondo l'art. 54 della Convenzione, l'adozione delle misure e l'osservanza delle formalità richieste dal contratto, dalle leggi o dai regolamenti, per consentire che il pagamento sia effettuato ([15]). Alcune corti si richiamo a tale norma per concludere che l'obbligazione del compratore include l'apertura di una lettera di credito ([16]), il rilascio di una garanzia bancaria o anche l'autorizzazione al trasferimento di denaro all'estero ([17]).

Da tempo la giurisprudenza internazionale ammette che l'inadempimento di una obbligazione accessoria può costituire un inadempimento essenziale ai fini dell'art. 25 della Convenzione ([18]). Non sorprende, allora, l'affermazione delle corti australiane ([19]) e statunitensi ([20]) secondo le quali la mancata apertura di un credito documentario può costituire un inadem-

---

([15]) Oberlandesgericht München, 9 luglio 1997, n. 7 U 2070/97, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=252*, ha messo in luce che, con riguardo al pagamento tramite bonifico bancario, le previsioni sul luogo di pagamento contenute nell'art. 57(1)(*a*) implicano che il compratore ha adempiuto l'obbligazione di pagare il prezzo quando l'importo risulta accreditato sul conto corrente del venditore, ed il compratore è tenuto a fornirne la prova; mentre, nel caso di pagamento tramite assegno, il compratore è obbligato ad adempiere le formalità necessarie e deve sopportare i costi nel caso in cui un proprio assegno non venga onorato. L'affermazione che i costi associati al pagamento del prezzo devono essere sostenuti dal compratore, trova conferma in altri precedenti, tra cui Landgerich Duisburg, 17 aprile 1996, n. 45 (19) O 80/94, in *RIW*, 1996, p. 774, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=193*.

([16]) Secondo una corte belga (Hof van Beroep, Antwerpen, 22 gennaio 2007, n. 2004/AR/1382, *N.V. Secremo v. Helmut Papst*, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1314*), il compratore che, dopo avere pagato una parte dei beni, omette di aprire la lettera di credito concordata nel contratto per i beni residui, è inadempiente rispetto all'obbligazione di pagare il prezzo *ex* art. 53.

([17]) ICC International Court of Arbitration, lodo arbitrale 7197/1992, in *Journal dr. int.*, 1993, p. 1028, con nota di commento di Hascher, a p. 1037.

([18]) Sia consentito in proposito il rinvio alla giurisprudenza esaminata in Liguori, *La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobile nella pratica: un'analisi critica delle prime cento decisioni*, in *Foro it.*, 1996, IV, c. 145, a c. 173.

([19]) Supreme Court of Queensland, 17 novembre 2000, Civil Jurisdiction No. 10680 of 1996, *Downs Investments Pty Ltd v Perjawa Steel SDN BHD*, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=472*. Si veda la nota di commento di M.F. Papandréou-Deterville, *Observations*, in *Dalloz*, 2002, n. 4, p. 399.

([20]) U.S. District Court, S.D. New York, 23 luglio 1997, n. M-47 (DLC), 96B46519, *Helen Kaminski Pty Ltd v Marting Products Inc*, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=325*. Si vedano le note di commento di Papandréou-Deterville, *Obs. à US district court New York 23 jull. 1997*, in *Dalloz*, 1998, *Somm.*, p. 316, e di Genys, *Blazing a Trail in the "New Frontier" of the CISG: Helen Kaminski PTY Ltd v. Marketing Australian Products Inc.*, in *J. Law & Commerce*, 1998, p. 415-426.

pimento essenziale del compratore, rispetto all'obbligo di pagare il prezzo o, come riconosciuto da alcuni tribunali arbitrali della C.C.I. di Parigi ([21]), altrimenti legittimare la risoluzione del contratto da parte del venditore dopo la concessione di un termine supplementare, in base all'art. 63.

Il mancato rilascio di una garanzia bancaria entro i termini concordati, o la consegna di una garanzia bancaria il cui termine sia già scaduto, costituisce, secondo un tribunale arbitrale ungherese ([22]), non solo un inadempimento contrattuale ma anche un comportamento contrario a buona fede, tale da legittimare il venditore a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni, in base all'art. 71(1)(b).

La corte suprema austriaca ([23]) ha, però, osservato che il mancato rilascio di una lettera di credito non viola l'obbligazione di pagare il prezzo quando il venditore abbia omesso di indicare al compratore, secondo i termini del contratto, il porto di carico da indicare nella lettera di credito, posto che dall'art. 54 della Convenzione non può derivare l'obbligo per il compratore di rilasciare una lettera di credito in bianco. Tuttavia, osserva un tribunale arbitrale russo ([24]), l'art. 54 impone al compratore l'obbligo di adottare tutte le formalità necessarie al pagamento, cosicché se il compratore si limita a dare istruzioni di pagamento alla propria banca senza assicurarsi la disponibilità di moneta liberamente convertibile, allora il compratore risulterà inadempiente all'obbligo di pagare il prezzo.

2.4. – Secondo l'art. 58(1), il momento in cui il compratore è tenuto a pagare il prezzo coincide, in assenza di diverse pattuizioni e di circostanze par-

---

([21]) ICC International Court of Arbitration, lodo arbitrale 7585/1992, in *The ICC International Court of Arbitration Bulletin* Vol. 6, N. 2 – November 1995, p. 60, pubblicato alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=134*; ICC International Court of Arbitration, lodo arbitrale 11849/2003, pubblicato alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1160*. Nello stesso senso, nella giurisprudenza svizzera, Bezirksgericht des Saane, 20 febbraio 1997 n. T.171/95, in *SZIER*, 1999, p. 195, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=403*.

([22]) Hungarian Chamber of Commerce and Industry Court of Arbitration, lodo arbitrale 17 novembre 1995, n. VB/94124, pubblicato alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=217>*.

([23]) Obester Gerichtshof, 6 febbraio 1996, n. 10 Ob 518/95, in *RIW*, 1996, p. 203, con nota di commento di Karollus, *OGH: Vertragsabschluî, Nichtlieferung und Schadenersatz nach dem UN-Kaufrecht*, a p. 197, pubblicato alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=202*.

([24]) Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce, lodo arbitrale 17 ottobre 1995, n. 12 JI 1992, pubblicato alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=216*.

ticolari, con il momento in cui il venditore, secondo il contratto e la Convenzione, mette a sua disposizione i beni o i documenti rappresentativi di essi (25). L'art. 58(2) consente al venditore, nei casi in cui il contratto implica il trasporto, di effettuare la spedizione dei beni a condizione che i documenti rappresentativi siano consegnati al compratore previo pagamento del prezzo. Naturalmente, dovrà trattarsi di documenti che legittimano il compratore a prendere possesso dei beni. Non sorprende, allora, che la corte suprema federale tedesca (26) abbia concluso che la messa a disposizione di certificati di origine e qualità dei beni, o di documenti doganali, i quali non consentono al compratore di ricevere i beni, non è sufficiente a far sorgere in capo al compratore l'obbligo di pagare il prezzo secondo l'art. 58(1).

L'art. 59 prescrive l'obbligo per il compratore di pagare il prezzo, alla data fissata o da determinarsi in base al contratto ed alla Convenzione, senza il bisogno di alcuna specifica richiesta o altra formalità da parte del venditore. Da tale norma discendono almeno due conseguenze. La prima è che il compratore è automaticamente costituito in mora a seguito del mancato pagamento, senza che occorrano ulteriori atti o richieste del venditore. Lo conferma la giurisprudenza di merito italiana (27) e tedesca (28), nonché più recentemente la corte suprema slovacca (29).

---

(25) Tale momento è individuato dagli artt. 31 ss. della Convenzione.

(26) Bundesgerichshof, 3 aprile 1996, n. VIII ZR 51/95, in *NJW*, 1996, p. 2364, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=182*. In proposito si veda anche Gabriel, *The Buyer's Performance Under the CISG: Articles 53-60 Trends in the Decisions*, in *J. Law & Commerce*, 2005-06, p. 273.

(27) Trib. Padova, sez. dist. Este, 25 febbraio 2004 ("*a seguito del mancato pagamento, il compratore è automaticamente in mora [...], senza, cioè, che occorra un ulteriore atto da parte del venditore [...]*" (citazioni omesse)), in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2004, p. 697, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=972*; Trib. Padova, sez. dist. Este, 31 marzo 2004 ("*non [è] necessaria alcuna formale richiesta di pagamento, essendo la mora, come si evince chiaramente dall'art. 59 della Convenzione, un effetto automatico della scadenza del termine di pagamento*"), pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=966*. È interessante notare che i giudici italiani si premurano di verificare se, nonostante il venditore sia automaticamente in mora, l'istanza di un decreto ingiuntivo non preceduta da altre domande di pagamento, di per sé non necessarie, presentata immediatamente dopo la scadenza del termine di pagamento possa essere contraria al principio di buona fede e correttezza nei rapporti commerciali internazionali.

(28) Landgerich Berlin, 21 marzo 2003, n. 103 O 213/02, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=921*.

(29) Supreme Court of the Slovak Republic, 3 aprile 2008, n. 6 Obo 120/2007, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1362*, secondo cui in base all'art. 59 il compratore è tenuto al pagamento del prezzo senza necessità di alcuna richiesta formale del venditore.

La seconda conseguenza è che, come riconoscono anche recentemente alcune corti svizzere ([30]) ed italiane ([31]), dalla data di pagamento del prezzo decorre anche il diritto del venditore agli interessi, senza la necessità di una formale richiesta in tal senso ([32]). Questo orientamento può dirsi prevalente, mentre resta isolato e poco convincente un lodo arbitrale della Camera di commercio e dell'industria bulgara ([33]) che ha negato al venditore il diritto agli interessi per il ritardato pagamento del prezzo perché, a giudizio degli arbitri, il diritto agli interessi presupporrebbe una richiesta formale di pagamento sia secondo la Convenzione di Vienna come anche secondo il diritto interno bulgaro.

3. – La seconda delle obbligazioni tipicamente gravanti sul compratore, di prendere in consegna i beni, si sostanzia – secondo l'art. 60 – nell'adozione delle misure preparatorie ragionevolmente necessarie per consentire al venditore di effettuare la consegna, e nel ritirare i beni. Nei casi in cui il contratto non indichi il termine per la presa in consegna, tale termine – così come la durata del termine supplementare concesso dal venditore in base all'art. 63 – potrà essere calcolato sulla base degli usi del commercio vincolanti per le parti o delle pratiche tra di loro stabilite e, in assenza, dovrà essere individuato tenendo conto delle circostanze del caso, come ha messo recentemente in luce una corte francese ([34]).

([30]) Handelsgerich Zurich, 30 novembre 1998, n. HG 930634, in *SZIER*, 1999, p. 185, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=409*;) Obergerich des Kanton Appenzell Ausserrhoden, 18 agosto 2008, n. O1Z 08 1, in *IHR*, 2009, p. 251, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1494.*

([31]) Trib. Pavia, 29 dicembre 1999, n. 468, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=734* ("*con riferimento alla decorrenza degli interessi, va rilevato che non occorre la messa in mora e gli interessi sono quindi dovuti dalle scadenze delle singole fatture al saldo*"). Vedila pubblicata anche in *Corr. giur.,* 2000, p.932, con nota di F. Ferrari, *Rapporto tra diritto materiale uniforme di origine convenzionale e diritto internazionale privato*, a p. 933.

([32]) Osserva in proposito Gabriel*, The Buyer's Performance Under the CISG: Articles 53-60 Trends in the Decisions*, cit., che alcune corti giungono allo stesso risultato facendo, però, affidamento sull'art. 58 della Convenzione.

([33]) Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, lodo arbitrale 12 febbraio 1998, n. 11/1996, pubblicato alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=420.*

([34]) Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 22 dicembre 2006, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1371*. Nella fattispecie, il compratore aveva pagato il prezzo dei beni ma non li aveva presi in consegna e, dopo cinque settimane dalla conclusione del contratto, che ometteva di indicare il termine di presa in consegna, fissava al compratore un termine supplementare di 7 giorni per ritirare i beni. La corte francese ha concluso che il termine di 5 settimane non poteva considerarsi ragionevole atteso il peso e la misura dei beni

L'art. 60 non indica il luogo di adempimento dell'obbligazione del compratore di presa in consegna dei beni. Ciò ha indotto una corte tedesca (35) a ricorrere all'art. 31(b) e (c), secondo cui il venditore deve consegnare i beni presso la propria sede d'affari, salvo diverso accordo delle parti. Pertanto, anche l'obbligazione del compratore deve essere adempiuta in tale luogo.

La giurisprudenza internazionale si è occupata dell'art. 60 soprattutto con riguardo a controversie sorte in relazione a contratti a consegne ripartite, quando il compratore si limiti a prendere in consegna solo alcune partite di beni. Una corte francese (36) è giunta ad affermare che, rifiutando illegittimamente di prendere in consegna tutti i beni, ma avendone ritirati e pagati alcuni, il compratore commette un inadempimento essenziale. La corte suprema federale tedesca (37) ha precisato che l'intento dichiarato dal compratore di non volere prendere in consegna i beni mancanti, successivi alla prima consegna, consente al venditore di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 71(1)(b). La corte d'appello di Francoforte (38) ha correttamente osservato che il compratore è tenuto a prendere i beni in consegna quando il difetto di conformità non costituisce un inadempimento essenziale.

Il rifiuto di prendere in consegna i beni sul presupposto di un inadempimento essenziale del venditore può, in effetti, esporre il compratore a serie conseguenze quando l'inadempimento dell'altra parte non giustifichi una tale azione (39).

Tali rischi sono bene illustrati dalla decisione di un tribunale arbitrale austriaco (40). In un caso riguardante un contratto a consegne ripartite, il

---

(1.600 tonnellate di tubi), e che anche il termine supplementare di 7 giorni concesso dal venditore non fosse adeguato alle circostanze.

(35) Landgericht Aachen, 14 maggio 1993, n. 43 O 136/92, in *RIW*, 1993, p. 760, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=23*.

(36) Tribunal de Commerce du Versailles, 12 marzo 2010, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1527*.

(37) Bundesgerichtshof, 27 novembre 2007, n. X ZR 111/04, in *IHR,* 2/2008, p. 49; pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1345*.

(38) Oberlandesgericht Frankfurt a.M., 18 gennaio 1994, in *RIW*, 1994, p. 240; pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=40*; pubblicata in lingua inglese in *J. Law & Commerce*, 1995, p. 201-207.

(39) Osserva in proposito Gabriel, *The Buyer's Performance Under the CISG: Articles 53-60 Trends in the Decisions*, cit., p. 283, che la mancata presa in consegna dei beni da parte del compratore costituisce un inadempimento, tale da legittimare la risoluzione del contratto da parte del venditore, nel caso in cui tale comportamento integri a sua volta gli estremi di un inadempimento essenziale.

(40) Schiedsgericht der Börse für Landwirtschaftliche Producte, Wien, lodo arbitrale 10

compratore aveva preso in consegna alcune partite ma, sostenendo la non conformità dei beni ricevuti, aveva rifiutato di prendere in consegna le partite rimanenti, assumendo che la non conformità delle prime partite costituisse un inadempimento essenziale che, in base all'art. 73(2), avrebbe giustificato la risoluzione anticipata del contratto anche per le consegne future. Il ragionamento è in linea di principio corretto. Sennonché, nel caso di specie, il tribunale arbitrale è giunto alla conclusione che i beni delle prime partite fossero conformi al contratto e che l'espresso rifiuto del compratore di ricevere le consegne future costituisse un inadempimento essenziale che legittimava il venditore a risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni.

Al contrario, in un caso sottoposto ad un tribunale arbitrale della Camera di commercio russa (41), nonostante una quantità significativa dei beni relativi al primo lotto fosse risultata difettosa, il compratore non aveva esercitato il diritto di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni ed aveva, anzi, confermato la propria intenzione di prendere in consegna il secondo lotto, notificando al venditore che l'ammontare della lettera di credito sarebbe stata automaticamente incrementato alla spedizione di ciascuna partita. Tuttavia, il compratore rifiutò poi di prendere i beni in consegna e di pagare il prezzo del secondo lotto. Il tribunale arbitrale ha concluso che, sebbene più del 10% dei beni fosse risultato difettoso, il compratore non si era avvalso – come avrebbe potuto fare – del diritto di rifiutare le consegne successive ed era quindi inadempiente rispetto all'art. 60 ed all'art. 54.

In molti casi, il diritto del compratore che ha ricevuto beni non conformi di rifiutare le consegne successive risente anche della tempistica con la quale comunica al venditore i difetti di conformità (42).

4. – Le norme della Convenzione di Vienna che individuano i termini entro i quali il compratore è tenuto ad esaminare i beni e denunciare gli eventuali difetti di conformità sono, dal punto di vista del compratore, tra quelle più problematiche e rispetto alle quali è forse più elevato il rischio di interpretazioni divergenti nella giurisprudenza internazionale.

---

dicembre 1997, n. S2/97, in *Österreichische Zeitschrift für Rechtsvergleichung*, 1998, p. 211; pubblicato alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=346*.

(41) Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation, lodo arbitrale 10 febbraio 2000, n. 340/1999, pubblicato in lingua inglese alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=876*.

(42) Per un esempio, si veda Hof van Beroep, Gent, 2 dicembre 2002, n. 1997/AR/384, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1203*.

Nel sistema della Convenzione, il tempo complessivo del quale dispone il compratore, dopo la consegna dei beni, si compone di due periodi separati: il primo per l'esame dei beni (secondo l'art. 38), il secondo per la denuncia dei difetti (secondo l'art. 39). La Convenzione, volutamente, non fissa però termini precisi al riguardo, limitandosi l'art. 38(1) a stabilire che l'esame dei beni deve avvenire "*within as short a period as is practicable in the circumstances*", mentre l'art. 39(1) richiede che la denuncia dei difetti di non conformità avvenga "*within a reasonable time*" da quando il compratore ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire i difetti, e che specifichi la loro natura.

L'importanza per il compratore di agire in conformità a tali previsioni è di tutta evidenza, se si considera che un avviso di non conformità tardivo, o non sufficientemente specifico della natura dei difetti riscontrati, farà perdere al compratore il diritto ad avvalersi dei rimedi per l'inadempimento del venditore (salvo che non sussistano circostanze particolari, secondo gli artt. 40 e 44).

4.1. – L'approccio prevalente nella giurisprudenza internazionale è di ritenere che la questione della tempistica relativa all'esame ed alla denuncia dei difetti di conformità debba essere risolta caso per caso, tenendo in considerazione le singole circostanze rilevanti.

Il primo elemento da prendere in considerazione è, indubbiamente, quello delle specifiche pattuizioni contrattuali. Giova, infatti, ricordare che, al pari di altre norme nella Convenzione, gli artt. 38 e 39 sono suscettibili di essere derogati dalle parti, come spesso avviene. Nella giurisprudenza internazionale si rinvengono vari esempi di condizioni contrattuali convenute in deroga, espressa o implicita, all'art. 38, stabilendo particolari esami ai quali il compratore deve sottoporre i beni, o all'art. 39, indicando termini fissi o modalità specifiche di denuncia dei difetti di conformità. In genere, le corti riconoscono il valore derogatorio di tali pattuizioni ([43]). Solo in un numero circoscritto di casi, alcune corti tedesche si sono interrogate sulla compatibilità tra le condizioni pattuite dalle parti ed i criteri generali stabiliti dagli artt. 38 e 39 ([44]).

Il secondo elemento si riferisce agli usi commerciali ed alle pratiche instaurate tra le parti che risultino per esse vincolanti in base all'art. 9. La giurisprudenza internazionale ammette da tempo che tali usi e pratiche posso-

---

([43]) Obester Gerichtshof, 2 aprile 2009, n. 8 Ob 125/08b, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1474.*

([44]) Cfr. UNCITRAL Digest, cit. Article 39.

no anche prevalere rispetto alle indicazioni contenute negli artt. 38 e 39. In un recente caso relativo alla compravendita di legname, tra un venditore tedesco ed un acquirente austriaco, la corte suprema austriaca (45) ha riconosciuto la rilevanza dell'uso tedesco nel commercio di legnami che richiede al compratore di fornire indicazioni dettagliate circa i difetti di conformità e di darne comunicazione al venditore entro un certo termine. Dopo avere affermato che, ai fini dell'art. 9, anche gli usi locali possono avere rilevanza, la corte austriaca ha concluso per l'applicabilità dell'uso invocato dal venditore considerato prevalente rispetto all'art. 39 della Convenzione.

In mancanza di particolari pattuizioni o di usi del commercio e di pratiche vincolanti per le parti, l'interprete chiamato a misurarsi con gli artt. 38 e 39 dovrà prendere in considerazione le circostanze oggettive della vendita, riferite ad esempio alla natura dei beni e dei difetti, al pari di quelle soggettive, riferite alle qualifiche delle parti, come conferma la corte suprema austriaca (46).

A questo punto gioverà ricordare che, nel sistema della Convenzione, il termine per la denuncia dei difetti, di cui all'art. 39, inizia a decorrere (non già dalla data di consegna dei beni, bensì) dal momento in cui il compratore ha scoperto i difetti o avrebbe dovuto scoprirli. Il momento in cui il compratore avrebbe dovuto scoprire i difetti decorre quindi dallo scadere del tempo di cui dispone per esaminare i beni (o dalla consegna, nel caso di difetti evidenti senza bisogno di alcun esame). Il termine per l'esame dei beni, al pari di quello per la denuncia dei difetti, varierà quindi a seconda delle circostanze del caso.

Le circostanze oggettive generalmente considerate rilevanti, nella casistica internazionale (47), per valutare la tempistica dell'esame dei beni da parte del compratore (e quindi il momento in cui il compratore "avrebbe dovuto scoprire" i difetti), riguardano il tipo di beni, la loro quantità, la natura deperibile o durevole dei beni, la particolare complessità dei beni nel caso di macchinari, le modalità di imballaggio e di trasporto, il tipo di esame al quale i beni devono essere sottoposti, il tipo di difetto, palese o occulto.

---

(45) Obester Gerichtshof, 21 marzo 2000, n. 10 Ob 344/99g, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=478*. Cfr. anche Obester Gerichtshof 15 ottobre 1998, n. 2 Ob 191/98 X, in *JBl*, 1999, p. 318, con nota di Karollus, a p. 321; pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=386*.

(46) Obester Gerichtshof, 15 ottobre 1998, n. n. 2 Ob 191/98 X, cit.; Obester Gerichtshof, 19 dicembre 2007, n. 9 Ob 75/07f, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1302*.

(47) Cfr. UNCITRAL Digest, cit., Article 39.

In linea generale, in caso di difetti occulti, il periodo di tempo per l'esame dei beni inizia a decorrere da quando si manifestano i primi difetti. Tra le circostanze soggettive si considerano rilevanti le condizioni professionali del compratore, le dimensioni della sua impresa, le eventuali qualifiche di esperto del compratore nel settore ([48]).

4.2. – Le circostanze oggettive e soggettive appena richiamate risultano di utile applicazione, in primo luogo, per valutare l'adeguatezza o meno del tipo di esame al quale i beni vengono sottoposti, essendo le modalità dell'esame destinate ad influire sulla capacità del compratore di identificare i difetti e quindi sulla tempistica.

In genere, la giurisprudenza riconosce che nel caso di beni deperibili o stagionali (come, ad esempio, per i prodotti alimentari o di moda), o quando vi è il rischio che i beni si confondano con quelli di altri fornitori di beni simili, il compratore sia tenuto ad esaminare i beni immediatamente alla consegna ed a denunciare gli eventuali difetti in tempi estremamente brevi ([49]).

Se, in linea di principio, è considerato sufficiente un esame a campione ([50]), le particolari circostanze del caso possono talvolta giustificare l'onere per il compratore di sottoporre ad esame tutti i beni ([51]). È chiaro poi che nel caso di vendita a consegne ripartite, ogni partita di beni dovrà essere esaminata separatamente affinché il compratore comunichi i difetti eventualmente riscontrati, senza attendere la consegna di tutti i beni oggetto del contratto.

In dottrina si sottolinea che il compratore non è tenuto a compiere sforzi straordinari per individuare eventuali difetti ([52]). In linea di principio, il compratore ha, infatti, l'onere di sottoporre i beni ad un esame ragionevole e che risulti adeguato alle circostanze. Il principio ha trovato conferma nella giurisprudenza della corte suprema federale tedesca ([53]). Il caso riguarda-

---

([48]) Obester Gerichshof, 15 ottotbre 1998, n. 2 Ob 191/98 X, cit.

([49]) Gerechshof's-Hertogenbosch, 2 gennaio 2007 n. C0500427/HE, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1437*.

([50]) Oberlandesgerich Düsseldorf, 10 febbraio 1994, n. 6 U 32/93, in *Recht der Internationalen Wirtschaft*, 1995, p. 53; pubblicata alla pagina web <http://www.unilex.info /case.cfm?id=68>.

([51]) Landgericht Stuttgart, 23 agosto 1989, n. 3 KfH O 97/89, in *IPRax*, 1990, p. 317, con nota di commento di Reinhart a p. 289; pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/ case.cfm?id=1*.

([52]) Così F. Ferrari, *La vendita internazionale*, 2ª ed., Padova, 2006, p. 279.

([53]) Bundesgerichthof, 30 giugno 2004, n. VIII ZR 321/03, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=992*.

va la vendita di spezie che, alla consegna, il compratore aveva sottoposto a prove di laboratorio per accertarne il grado di purezza, senza tuttavia rilevarne l'esposizione a radiazioni, non rilevabile neppure durante il trattamento dei beni e che sarebbe risultata solo a seguito di un ulteriore specifico esame. I supremi giudici tedeschi hanno affermato che il compratore non è tenuto a sottoporre i beni ad esami gravosi, sia in termini economici che di tempo e, perciò, non abituali nel settore commerciale di riferimento, tanto da non far parte delle prove di laboratorio normalmente praticate per il tipo di beni in questione (54).

Si può allora concludere che, se il compratore può perdere il diritto di avvalersi del difetto di conformità quando avrebbe potuto scoprire il difetto con un esame normale dei beni (55), esso conserva tale diritto nel caso in cui i difetti siano accertabili solo con uno speciale esame, che il compratore non sia tenuto ad effettuare in circostanze normali.

4.3. – Anche per valutare se l'avviso di non conformità risulti dato (56) entro un tempo ragionevole, come richiede l'art. 39(1), si dovranno tenere in considerazione le circostanze del caso. Come già ricordato, nella casistica internazionale (57) è ricorrente l'affermazione che tra tali circostanze rientrano l'esperienza del compratore (potendosi attendere da un compratore esperto del settore un avviso di non conformità in tempi più rapidi), la particolare tipologia dei beni (con tempi assai rapidi per i beni deperibili e più estesi per beni durevoli), la quantità dei beni consegnati.

Per alcuni versi, si potrebbe considerare rilevante anche il tipo di rimedio invocato dal compratore, ammettendo un termine per la denuncia dei difetti più esteso quando il compratore intende tenere i beni non conformi e chiedere il risarcimento dei danni o la riduzione del prezzo, rispetto ai ca-

---

(54) Nella fattispecie, la corte suprema tedesca ha anche considerato che il tempo ragionevole per denunciare il difetto di conformità inizia a decorrere solo dopo che il compratore ha ricevuto i risultati della perizia tecnica, dal momento che non era possibile riscontrare i difetti (nella specie, la irradiazione delle spezie) né con un esame di routine alla consegna, né durante il trattamento dei beni. Tuttavia, il compratore aveva atteso due mesi dai risultati della perizia per denunciare il difetto di conformità, che la corte suprema tedesca ha ritenuto tardivo. Ciò nonostante, secondo i supremi giudici, il venditore non poteva avvalersi di tale tardività dell'avviso posto che era a conoscenza o non avrebbe potuto ignorare il difetto di conformità.

(55) Bundesgerichthof, 3 novembre 1999, n. VIII ZR 287/98, in *RIW*, 2000, p. 381; pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=447*.

(56) La forma dell'avviso di non conformità è libera, salvo diversa pattuizione delle parti.

(57) Cfr. UNCITRAL Digest, cit., Article 39.

si in cui il compratore si avvalga di altri rimedi. Questa impostazione presta tuttavia il fianco all'osservazione critica, fatta propria dalla corte suprema austriaca ([58]), che il termine del quale il compratore dispone per esercitare i propri rimedi non coincide con quello di denuncia dei difetti, ma inizia a decorrere da quest'ultimo.

La tempestività dell'avviso di non conformità, al pari della specificità del suo contenuto (di cui tratteremo in prosieguo), viene valutata dalle corti anche alla luce della finalità che l'art. 39(1) si prefigge. Per un verso, tale norma mira a porre il venditore in possesso delle informazioni necessarie per valutare tempestivamente le lamentele del compratore. Una parte della giurisprudenza ([59]) sottolinea che la norma in questione intende consentire al venditore di valutare se sottoporre i beni ad un proprio esame e/o rimediare all'inadempimento, in base all'art. 48.

Nonostante la condivisione di questi principi, le corti che applicano gli artt. 38 e 39 giungono a conclusioni variegate ed a volte divergenti nelle diverse giurisdizioni, proprio sulla durata del termine di denuncia dei difetti. Ad esempio, alcune corti considerano tardivo nelle circostanze un avviso di non conformità comunicato a distanza variabile tra i 16 giorni ed i 24 mesi dalla consegna, mentre per altre corti è tardivo l'avviso di non conformità comunicato tra sette giorni e sette mesi dalla scoperta dei difetti. D'altro canto, altre corti valutano le circostanze del caso giungendo a considerare tempestivo un avviso di non conformità inviato anche a distanza di un mese dalla consegna o, in altri casi, di quattro settimane dal momento in cui il compratore avrebbe dovuto scoprire i difetti ([60]).

Questa varietà di termini non sorprende ed è difficilmente criticabile quando le differenze tra le soluzioni adottate dalle corti nei diversi Stati siano il risultato della corretta valutazione delle particolari circostanze dei singoli casi concreti. Eppure, una tale divergenza di soluzioni a livello internazionale dimostra che l'approccio meramente casistico non sempre conduce a risultati soddisfacenti. Vi è, infatti, il rischio che le diverse soluzioni adottate nelle diverse giurisdizioni possano aumentare la pratica del cd. *forum shopping*.

Il rischio è tutt'altro che remoto se si considera che, per un verso, (*i*) le corti di alcuni Stati, il cui diritto interno della vendita impone al comprato-

---

([58]) Si veda, per una conferma, Obester Gerichthof, 14 gennaio 2002, n. 7 Ob 301/01t, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=858*.

([59]) Cfr. UNCITRAL Digest, cit., Article 39.

([60]) Per una panoramica della casistica sul punto si veda UNCITRAL Digest, cit., Article 39, par. 22.

re il rispetto di termini piuttosto brevi, o che hanno sviluppato una precedente giurisprudenza sulla precedente LUVI che risultava più rigorosa per il compratore, mostrano una certa tendenza ad applicare gli artt. 38 e 39 in modo piuttosto (e spesso altrettanto) rigoroso (come è il caso delle corti tedesche); mentre, per altro verso, (*ii*) le corti di quei sistemi giuridici che, nella vendita interna, richiedono semplicemente al compratore di indicare i difetti riscontrati prima di "accettare" i beni, o si limitano a richiedere un avviso di non conformità entro un "tempo ragionevole", interpretano l'art. 39(1) generalmente in modo ben più favorevole per il compratore (come è il caso delle corti statunitensi, di fronte alle quali, per tale motivo, il termine di denuncia dei difetti è raramente un punto controverso) ([61]).

Gli artt. 38 e 39 devono essere letti alla luce del canone generale dell'art. 7, che richiede all'interprete di superare i riferimenti, più o meno restrittivi, altrimenti applicati a livello domestico, e di ricercare una soluzione che tenga conto della natura internazionale del rapporto commerciale e che risulti davvero ispirata ai principi generali sui quali si fonda la Convenzione, primi fra tutti i principi di buona fede e di ragionevolezza. Si deve allora plaudere a quelle corti che espressamente riconoscono di dover valutare la tempestività e specificità della denuncia di non conformità alla luce dell'esigenza di promuovere l'uniformità nell'interpretazione della Convenzione. In alcuni di tali casi, le corti non solo esprimono tale consapevolezza, ma ricercano la soluzione da applicare al caso concreto facendo espresso richiamo anche di precedenti stranieri, affidandosi al loro valore persuasivo ([62]).

Un diverso problema è stabilire in quali casi il venditore possa avere rinunciato, esplicitamente o implicitamente, a far valere la tardività della denuncia dei difetti. Tale questione è spesso sollevata nei giudizi dinanzi alle corti tedesche ed austriache. La corte suprema austriaca ([63]), in particolare, ha concluso che il venditore rinuncia implicitamente a far valere la tardività

([61]) Per una analoga valutazione si veda SCHLECHTRIEM e SCHWENZER, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, cit., p. 629 ss.

([62]) Si vedano ad esempio Trib. Cuneo, 31 gennaio 1996, n. 45/96, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=160*; e Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, n. 405, in *Dir. comm. int.*, 2001, p. 497, con nota di VENEZIANO, *Mancanza di conformità delle merci ed onere della prova nella vendita internazionale: un esempio di interpretazione autonoma del diritto uniforme alla luce dei precedenti stranieri*, a p. 509; pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=387*. Si veda in proposito anche il commento di F. FERRARI, *Applying CISG in a Truly Uniform Manner: Tribunale di Vigevano (Italy), 12 July 2000*, in *Rev. dr. unif.,* 2001, p. 203.

([63]) Obester Gerichtshof, 5 luglio 2001, n. 6 Ob 117/01a, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=905*.

della denuncia dei difetti nei casi in cui abbia accettato di riprenderli indietro e di sostituirli senza neppure sottoporli ad esame per proprio conto.

4.4. – Di fronte al variegato quadro giurisprudenziale appena illustrato, frutto di valutazioni dei giudici di merito basate sulle circostanze del caso concreto (in quanto tali difficili da criticare) e che, però, risentono spesso dell'influenza della tradizione giuridica alla quale appartengono, le corti superiori di alcuni Stati hanno ravvisato l'esigenza di indicare un termine presuntivamente ragionevole per esaminare i beni e denunciare i difetti di conformità, che possa dirsi generalmente adeguato nel caso di beni durevoli ed in circostanze normali. Le motivazioni e le soluzioni individuate da tali corti non sono però sempre univoche.

La corte suprema austriaca (64) si è fatta carico di mediare tra le diverse tradizioni giuridiche dei vari Stati contraenti ed è giunta alla conclusione che un tempo complessivo medio di 14 giorni per l'esame e la notifica dei difetti possa considerarsi adeguato, se non sussistono circostanze particolari che giustificano un tempo inferiore o superiore. Questo orientamento dei supremi giudici austriaci ha trovato seguito anche nella giurisprudenza arbitrale della C.C.I., in almeno un caso nel quale il collegio arbitrale aveva la propria sede in Austria (65).

Nella giurisprudenza svizzera, alcune decisioni della corte d'appello di Lucerna (66), la più recente delle quali confermata dalla corte suprema federale svizzera (67), mettono a confronto l'esperienza dei sistemi giuridici di area germanistica, dove si richiede un avviso pressoché immediato, con quella dei sistemi di *common law* e di diritto olandese, dove è richiesto un avviso entro un tempo ragionevole e, al dichiarato fine di evitare interpretazioni troppo divergenti, hanno considerato "inevitabile" dover ricercare

---

(64) Obester Gerichthof, 15 ottobre 1998, n. 2 Ob 191/98x, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=386*; Obester Gerichthof, 27 agosto 1999, n. 1 Ob 223/99x, in *Recht der Wirtschaft*, 2000, p. 10; pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=480.*

(65) ICC Court of International Arbitration, lodo arbitrale 9083/1999, in *The ICC International Court of Arbitration Bulletin*, Vol. 11, No. 2 (Fall. 2000), p. 78; pubblicata in lingua inglese alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=465.*

(66) Obergericht des Kantons Luzern, 8 gennaio 1997, n. 11 95 123/357, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=241*, commentata da Witz, *Obs. à T. sup. canton de Lucerne 8 janv. 1997*, in *Dalloz*, 1998, *Somm.*, p. 315; Obergericht des Kantons Luzern, 12 maggio 2002, n. 11 01 73, CLOUT Abstract n. 884.

(67) Schweizeriches Bundesgericht, 13 novembre 2003, n. 4C.198/2003/grl, pubblicata alla pagina wieb *http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031113s1.html.*

una convergenza tra le diverse vedute di tali tradizioni giuridiche, giungendo alla conclusione di considerare come adeguato un termine medio di un mese per la denuncia dei difetti dopo la loro scoperta, ed un precedente periodo variabile tra i 7 ed i 10 giorni per l'esame dei beni.

La decisione che maggiormente suscita interesse, sia per le particolari circostanze del caso che per la conclusione raggiunta, perché destinata ad incidere sulla giurisprudenza di merito fino ad allora piuttosto restrittiva, appartiene alla corte suprema federale tedesca (68), che ha considerato "regolare" o "normale" ("*regelmäßig*") un periodo di un mese a decorrere da quando il compratore è venuto a conoscenza del, o avrebbe dovuto conoscere, il difetto.

Il tentativo di individuare un termine generalmente adeguato per la denuncia dei difetti, rinvenibile nella giurisprudenza, è criticato da una parte della dottrina, che preferisce "*accettare le divergenze interpretative che possono derivare dalla natura intrinsecamente flessibile del concetto di tempo ragionevole*" (69), mentre trova il sostegno di altra parte della dottrina, secondo la quale "*if excessive differences in interpretation are to be prevented, it would appear that a convergence of views is crucial. Consequently, a period of approximately one month should at least be adopted as a rough estimate*" (70).

---

(68) Bundesgerichthof, 3 novembre 1999, n. VIII ZR 287/98, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=447*. Il caso esaminato dalla corte suprema tedesca riguardava la vendita di uno strumento a pressa utilizzato in un macchinario per la produzione di carta semilavorata. Nove giorni dopo la sua installazione, il macchinario subì un arresto totale. Tre settimane dopo tale arresto, alcuni clienti che avevano acquistato la carta prodotta avevano lamentato la presenza di ruggine nella carta. Dieci giorni dopo, il compratore del macchinario incaricò un esperto di determinare la causa della ruggine. Dopo due settimane, l'esperto rese il proprio rapporto dal quale risultava che la presenza di ruggine nella carta era attribuibile alla pressa. Il compratore inviò un avviso di non conformità al venditore tre giorni dopo. La corte suprema tedesca, annullando la sentenza della corte inferiore, ha ritenuto che l'avviso di non conformità fosse stato dato al venditore entro un tempo ragionevole, sebbene fossero trascorsi più di nove settimane dalla consegna e sette settimane da quando si erano manifestati i primi problemi. La corte è giunta a questa conclusione dopo avere considerato che, trattandosi di difetti occulti, dal momento in cui il macchinario si era arrestato, era iniziato a decorrere il termine per l'esame dei beni (art. 38) e non già quello per la comunicazione dei difetti (art. 39). La corte ha quindi calcolato il tempo necessario al compratore per comunicare i difetti, concedendogli una settimana per valutare la situazione e selezionare ed incaricare un esperto per individuare la fonte del problema lamentato dai propri clienti, seguita da due settimane per il rapporto dell'esperto. Alle tre settimane così calcolate, la corte ha aggiunto altre quattro settimane per l'avviso di non conformità.

(69) Così, F. Ferrari, *La vendita internazionale*, cit., p. 287.

(70) Schlechtriem e Schwenzer, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, cit., p. 632.

Benché non scevro da rischi (71), il tentativo di individuare un termine presuntivamente adeguato a beni di un certo tipo, facendo salva la imprescindibile verifica delle particolari circostanze del caso concreto, sembra ispirato alla condivisibile esigenza di superare interpretazioni troppo influenzate dai comuni parametri di diritto interno mirando ad una tendenziale uniformità applicativa. Un tale tentativo non deve, quindi, essere inteso nel senso di favorire il compratore spostando sul venditore l'onere di provare le circostanze particolari che giustifichino una deviazione rispetto a termini considerati "presuntivi".

Questo orientamento di una parte della giurisprudenza sembra, peraltro, estendersi anche alla valutazione di altri termini nella Convenzione, come dimostra una recente decisione della corte suprema svizzera (72), che ha ritenuto di dover offrire anche l'indicazione "in generale" di un periodo di uno o due mesi come "necessario e ragionevole", ai fini dell'art. 49(2)(b), affinché il compratore possa esaminare la situazione e decidere se risolvere il contratto.

All'orientamento delle corti superiori tedesche, austriache e svizzere si contrappone quello della corte suprema francese (73) che, chiamata a pronunciarsi sulla violazione degli artt. 38 e 39 da parte di una corte inferiore, si è semplicemente limitata a prendere atto della valutazione in punto di fatto assunta dai giudici di merito nella loro discrezionale autonomia (che nella fattispecie era di circa un mese), declinando l'invito a fornire indicazioni di carattere generale sul rispetto dei termini in parola.

4.5. – In base all'art. 39(2), il compratore perde in ogni caso il diritto di far valere il difetto di conformità dei beni se non lo denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui i beni sono stati effettivamente consegnati al compratore, a meno che questo termine non sia in contrasto con la durata di un termine di garanzia. Diversamente dall'art. 39(1), che mira a delineare in modo flessibile un termine ragionevole adeguato alle cir-

---

(71) Si vedano in proposito le critiche mosse da CISG Advisory Council Opinion no. 2, Examination of the Goods and Notice of Non-Conformity, Articles 38 and 39, 7 June 2004.

(72) Schweizeriches Bundesgeright, 18 maggio 2009, n. 4A 68/2009, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1460.*

(73) Cour de Cassation, 26 maggio 1999, n. 994 D, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=417.* Si veda il commento critico di Witz, *Un arrêt regrettable: le délai de dénonciation des défauts prévu par la Convention de Vienne laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond*, in *Dalloz*, 2000, p. 788.

costanze, il termine indicato dall'art. 39(2) è fisso ([74]), e rilevabile d'ufficio ([75]). Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità per le parti di derogarvi, riducendo o anche estendendo tale termine ([76]).

In linea di principio, il compratore potrà avvalersi di questo termine più esteso quando il difetto di conformità non poteva essere identificato a seguito dell'esame dei beni adeguato alle circostanze ed il compratore lo ha potuto riscontrare, quindi, solo in seguito ([77]). L'art. 39(2) si applicherà, inoltre, quando il compratore ha una ragionevole giustificazione, secondo l'art. 44, per avere omesso di dare l'avviso entro il ragionevole termine di cui all'art. 39(1) ([78]).

Per la corte suprema austriaca ([79]), il limite biennale è applicabile ai vizi sia palesi che occulti e può essere invocato solo nei casi in cui il compratore non abbia potuto esaminare i beni in un momento anteriore, o non abbia potuto riscontrare il difetto di conformità nonostante un esame tempestivo dei beni o, ancora, non abbia potuto inviare tempestivamente un avviso di non conformità nonostante la scoperta tempestiva dei difetti.

Scaduto inutilmente il termine di due anni, il compratore non può avvalersi di alcuno dei rimedi elencati dall'art. 45, e quindi neppure chiedere il risarcimento dei danni. Il termine biennale inizia a decorrere dalla data di effettiva consegna dei beni al compratore, anche quando il rischio o la proprietà dei beni stessi siano passati al compratore in un momento precedente.

In un caso relativo alla vendita di maioliche per l'edilizia, che avrebbero dovuto essere resistenti al gelo e che quindi il compratore aveva apposto all'esterno dell'edificio, la corte suprema francese ([80]) ha annullato una sentenza nella quale la corte d'appello di Agen aveva ritenuto che il termine previsto dall'art. 39(2) decorresse dalla data in cui, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, le maioliche erano risultate non resistenti al gelo e

---

([74]) Obester Gerichtshof, 19 dicembre 2007, n. 9 Ob 75/07f, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1302*.

([75]) Oberlandesgericht Linz, 24 settembre 2007, 1 R 77/07k, in *IHR*, 2008, p. 28; pubblicata in lingua inglese alla pagina *web http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070924a3.html*.

([76]) Obester Gerichtshof 19 dicembre 2007, n. 9 Ob 75/07f, cit. pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1302*.

([77]) Cfr. Schlechtriem e Schwenzer, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, cit., p. 634.

([78]) Id.

([79]) Obester Gerichtshof 15 ottobre 1998, n. 2 Ob 191/98 X, cit.; Obester Gerichtshof, 19 dicembre 2007, n. 9 Ob 75/07f, cit.

([80]) Cour de Cassation, 8 aprile 2009, n. 08-10678, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1584*.

si erano quindi manifestati i difetti. Secondo i supremi giudici francesi, il compratore aveva perso il diritto di far valere il difetto di conformità dei beni, posto che il termine di due anni di cui all'art. 39(2) decorrere dalla data di effettiva consegna dei beni al compratore e non già dalla data in cui i difetti occulti iniziano a manifestarsi.

4.6. – Il termine previsto dall'art. 39(2) non deve essere confuso con il diverso termine entro il quale il compratore deve agire in giudizio per far valere le proprie pretese nei confronti del venditore. Il principio è chiaro, trattandosi nell'un caso di un termine di decadenza e nell'altro di un termine di prescrizione. Eppure, alcune corti tendono a confondere i due termini.

Questo sembra essere il motivo che ha indotto la corte d'appello di Lione (81) a concludere che il termine di due anni previsto dall'art. 39(2) rimanga sospeso e riprenda a decorrere dopo lo scadere del termine supplementare concesso dal compratore ai sensi dell'art. 47 per riparare i difetti. La sentenza in questione è stata confermata dalla corte suprema francese (82), che però non è stata chiamata a pronunciarsi sul punto. Anche una corte superiore canadese si riferisce al termine biennale dell'art. 39(2) descrivendolo come "*limitation period*" (83). Più di recente, i supremi giudici francesi (84) hanno annullato un'altra sentenza che aveva dichiarato prescritta la domanda del compratore ai sensi dell'art. 39. In tale occasione, la corte suprema francese ha chiarito che il termine di due anni previsto dall'art. 39 costituisce un termine (di decadenza) per la denuncia dei difetti di conformità, non già un termine per esercitare l'azione contro l'altra parte.

La Convenzione di Vienna non si occupa dell'eventuale conflitto tra il termine di due anni previsto dall'art. 39(2) ed il termine di prescrizione (85).

Nei casi in cui trova applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite

---

(81) Cour d'appel de Lyon, 18 dicembre 2003, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=971*, ed in lingua inglese alla pagina *web http://cisgw3.law.pace.edu/cases/031218f1.html*.

(82) Cour de Cassation, 13 febbraio 2007, pubblicata alla pagina *web http://www.cisg-france.org/decisions/130207bisv.htm*, ed in lingua inglese alla pagina *web http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070213f2.html*.

(83) Ontario Superior Court of Justice, 31 agosto 1999 (*La San Giuseppe v. Forti Moulding Ltd*), n. 98-CV-14293CM, in *CISG DATABASE*.

(84) Cour de Cassation, 3 febbraio 2009, n. 07-21827, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1455*.

(85) Ciò non sorprende, atteso che la prescrizione è una materia implicitamente esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione, secondo l'art. 4, come affermato da numerose corti statali, tra cui la corte suprema autriaca (Obester Gerichtsohf, 25 giugno 1998, n. 8 Ob 364/97 f,

sulla prescrizione nella vendita internazionale di beni mobili del 1974 ([86]), che fissa il termine di prescrizione in quattro anni dalla consegna dei beni (per i casi in cui l'azione si fonda sul difetto di conformità), la questione del rapporto con il termine di due anni fissato dall'art. 39(2) della Convenzione di Vienna è facilmente risolvibile. Il problema si pone nei casi in cui la Convenzione di New York non trovi applicazione e le regole di conflitto rendano applicabile una legge nazionale che prevede termini di prescrizione inferiori rispetto ai due anni indicati dall'art. 39(2).

Sul punto è intervenuta la corte suprema federale elvetica ([87]), chiamata a pronunciarsi in un caso nel quale il venditore aveva eccepito, alla stregua del diritto svizzero, la prescrizione del diritto del compratore ad avvalersi del difetto di conformità del macchinario compravenduto e di dichiarare risolto il contratto per inadempimento essenziale. Dopo avere osservato che la prescrizione è materia esclusa dalla Convenzione, secondo l'art. 4, e deve quindi essere decisa secondo il diritto nazionale individuato dalle regole di conflitto del foro, che nella fattispecie portavano all'applicazione del diritto svizzero, la corte suprema svizzera ha escluso l'applicabilità del termine di prescrizione annuale previsto dal diritto svizzero considerandolo incompatibile con il termine di due anni previsto dall'art. 39(2) della Convenzione di Vienna e quindi contrario al diritto internazionale pubblico ([88]).

4.7. – Come si è visto, l'art. 39(1) richiede che la denuncia di non conformità dei beni sia non solo tempestiva ma contenga anche una specificazione della natura del difetto riscontrato. Il requisito sostanziale di specificità è altrettanto importante del requisito temporale di notifica dei difetti, se si considera che l'avviso di non conformità deve porre il venditore nella condizione di conoscere la natura dei difetti per valutare se e come porvi rimedio. L'onere per il compratore di specificare la natura dei

---

in *ÖJZ*, 1998, p. 922, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex. info/ case.cfm?id=347*) e dalla giurisprudenza arbitrale (ICC International Court of Arbitration, lodo arbitrale n. 11333/2002, pubblicato alla pagina *web http://www.unilex.info/case. cfm?id=1163*).

([86]) La Convenzione delle Nazioni Unite sulla prescrizione nella vendita internazionale di beni mobili, firmata a New York il 14 giugno 1974, è attualmente in vigore in 21 Stati.

([87]) Schweizeriches Bundesgeright, 18 maggio 2009, n. 4A 68/2009, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1460*.

([88]) La corte suprema austriaca non ha, però, dovuto decidere quale sarebbe stato il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie, posto che nella fattispecie il venditore aveva comunque interrotto il decorso di tale termine con il tentativo di porre rimedio al difetto di conformità del macchinario.

difetti sussiste, perciò, anche nel caso di consegna parziale rispetto ai beni mancanti (89).

Sono, dunque, condivisibili le decisioni di quelle corti che non considerano sufficiente un avviso di non conformità, anche se tempestivo, nel quale il compratore denunci semplicemente la "*cattiva qualità*" *dei tessuti* (90), o che si limitano ad indicare che i beni "*causano problemi* o *presentano difetti"* (91), o perché il macchinario non è "*pronto per l'uso*" come avrebbe dovuto essere da contratto (92). Anche la corte suprema olandese richiede una descrizione precisa dei difetti (93).

Come per il termine di denuncia, anche la casistica riguardante la specificazione dei difetti è piuttosto variegata (94). La giurisprudenza di merito di vari Stati sembra orientata nel senso di richiedere un grado di specificità piuttosto elevato, sul presupposto che il compratore deve mettere il venditore nella condizione di identificare il bene difettoso, comprendere la natura del difetto per decidere se e come porvi rimedio. Diverse corti superiori, tuttavia, hanno più recentemente ammonito contro la tendenza ad interpretare il requisito di specificità in modo troppo rigoroso.

La corte suprema svizzera (95), ad esempio, ha ribadito che il requisito di sufficiente precisione dell'art. 39(1) non deve essere inteso in senso troppo restrittivo, in quanto la *ratio* dell'avviso di non conformità è di informare il venditore affinché possa valutare se e quali passi intraprendere, e non già di spostare il rischio di non conformità sul venditore.

La corte suprema tedesca (96), superando l'orientamento più restrittivo

---

(89) Così Oberlandesgericht Koblenz, 31 gennaio 1997 n. 2 U 31/96, pubblicata alla pagina web *http://www.unilex.info/case.cfm?id=223*.

(90) Rechtbank van Koophandel, 16 dicembre 1996, n. 8336, *Namur Kredietverzekering v. Wesco*, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=340*.

(91) Tribunale di Vigevano, 12 luglio 2000, cit.

(92) Oberlandesgericht Hamburg, 25 gennaio 2008, n. 12 U 39/00, in *IHR,* 2008, p. 98; pubblicata in lingua inglese alla pagina *web http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html*. Nella fattispecie, la corte d'appello ha concluso che il compratore non potesse avvalersi della risoluzione del contratto né della riduzione del prezzo perché l'avviso di non conformità inviato non indicava il difetto in modo sufficientemente preciso, ma si limitava a lamentare che il macchinario non era "pronto per l'uso" come da contratto.

(93) Hode Raad, 20 febbraio 1998, n. 16.442, *W.M.J.M. Bronneberg v. Ceramica Belvedere SpA,* in *NIPR*, 1998, n. 214, pubblicata per estratto alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=328*.

(94) Per una efficace sintesi si veda UNCITRAL Digest, cit., Article 39.

(95) Scheizerisches Bundergericht, 28 maggio 2002, n. 4C.395/2001 /rnd, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=815*.

(96) Bundesgerichthof, 3 novembre 1999, cit.

fino ad allora emerso nella giurisprudenza di merito in Germania, che imponeva al compratore un grado di dettaglio molto elevato (sulla scorta del diritto interno in materia di vendita e della precedente giurisprudenza sulla LUVI), ha concluso che nel caso di macchinari e relative componenti tecniche il compratore possa limitarsi a fornire una illustrazione dei *"sintomi"* del difetto riscontrato (nella fattispecie, la presenza di certe impurità nella carta prodotta con il macchinario nel quale era stata installato lo strumento a pressa oggetto del contratto), senza dover indicare le cause sottostanti, sulla base dello stato delle conoscenze attuali del compratore.

Questa indicazione, che era stata già fatta propria dalla corte suprema olandese ([97]), ha trovato seguito anche nella giurisprudenza di altri Stati. Da parte della giurisprudenza italiana, in particolare, si è notato che, nell'ipotesi di malfunzionamento di macchinari, "*incombe sul compratore l'onere di una tempestiva denuncia del vizio come si palesa (manifestazione esteriore del vizio), ma non anche della individuazione della causa dello stesso",* tanto che nel caso di "*particolare complessità tecnica, appare ancora più ingiustificata la pretesa di richiedere al compratore di specificare sotto il profilo tecnico il vizio riscontrato*" ([98]).

Naturalmente, le parti sono libere di prevedere che l'avviso di non conformità debba rivestire una forma (altrimenti libera) o avere contenuti particolari, più rigorosi rispetto a quanto richiede l'art. 39. Ciò può avvenire anche quando le parti siano vincolate da pratiche instaurate o dal rispetto di usi commerciali che possono derogare all'art. 39 ([99]). Allo stesso modo, nei casi in cui il contratto richieda che l'avviso di non conformità contenga indicazioni particolari circa la natura dei difetti riscontrati, potrebbe non essere sufficiente l'indicazione meramente sintomatica di tali difetti.

4.8. – La rigidità dell'art. 39 (e dell'omologo art. 43 in tema di difetti di conformità dipendenti da diritti o pretese di terzi) è temperata da due correttivi, che si rinvengono negli artt. 40 e 44.

In base all'art. 40, il venditore non può avvalersi degli artt. 38 e 39 qualora il difetto di conformità si riferisca a fatti a lui noti o che avrebbe dovuto conoscere e che ha sottaciuto al compratore. Questa norma, dunque, allevia la posizione del compratore nei casi in cui l'esame dei beni sia stato tardivo o la denuncia di non conformità non sia stata tempestiva o abbastanza

---

([97]) Hoge Raad, 20 febbraio 1998, cit.

([98]) Trib. Busto Arsizio, 13 dicembre 2001, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2003, p. 150; pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=927*.

([99]) Si veda in proposito Obester Gerichtshof, 21 marzo 2000, cit.

dettagliata. D'altro canto, il compratore può invocare l'art. 40 anche per superare il limite dei due anni previsto dall'art. 39(2).

Una corte statunitense (100) è giunta alla conclusione che l'art. 40 esenti del tutto il compratore dal fornire un avviso di non conformità nei casi suddetti. La giurisprudenza arbitrale (101) ha invece messo in luce che l'art. 40 va considerato una "valvola di sfogo", essendo l'espressione di un principio generale di *fair trading*, destinato a trovare applicazione non solo nei casi in cui la conoscenza del venditore integri gli estremi di frode, mala fede o colpevole negligenza, ma anche quando il venditore omette consapevolmente di prendere in dovuta considerazione elementi di fatto che siano di chiara rilevanza ai fini della non conformità dei beni.

La giurisprudenza internazionale si è occupata dell'art. 40, in modo particolare, sotto il profilo dell'onere della prova. Sono ormai numerosi i pronunciamenti delle corti, anche superiori, che affermano che l'onere della prova è una questione disciplinata ma non espressamente risolta dalla Convenzione. La corte suprema svizzera (102) ha ritenuto di non dover ricorrere al diritto nazionale per colmare tale lacuna quanto, piuttosto, al principio generale *actori incumbit probatio*, secondo il quale grava appunto sull'attore l'onere di provare le proprie tesi (e, quindi, l'inadempimento dell'altra parte, spettando all'altra parte l'onere di provare gli elementi che escludono la propria responsabilità).

Un lodo della camera arbitrale di Stoccolma (103) afferma che, con riferimento all'art. 40, l'onere probatorio del compratore deve considerarsi alleviato, gravando sul venditore l'onere di dimostrare di non avere raggiunto il livello di conoscenza richiesto dall'art. 40. Diversamente, graverebbe sul compratore un onere probatorio spesso impossibile da soddisfare, posto che, nei casi in cui trova applicazione l'art. 40, sarà generalmente trascorso un considerevole lasso di tempo tra la produzione dei beni e la loro consegna. Spetterebbe, dunque, al venditore contraddire le allegazioni del compratore offren-

---

(100) U.S. Bankruptcy Court for the District of Oregon, 29 marzo 2004, n. 02-66975-fra11, *In re: Siskiyou Evergreen, Inc. Debtor*, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1316*.

(101) Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, 5 giugno 1988, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=338*.

(102) Schweizerisches Bundesgericht, 15 settembre 2000, n. 4C.105/2000, pubblicato alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=907*; Schweizerisches Bundesgericht, 19 febbraio 2004, n. 4C.307/2003, pubblicato alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=979*.

(103) Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, 5 giugno 1988, cit.

do la prova relativa al procedimento di produzione dei beni, essendo il venditore al riguardo in posizione privilegiata rispetto al compratore.

Il principio è stato ripreso più di recente dalla corte suprema tedesca (104) che, dopo avere citato a sostegno precedenti di corti straniere e di collegi arbitrali internazionali in materia, ha riconosciuto che, se l'onere di provare gli elementi di fatto per invocare l'art. 40 grava in linea di principio sul compratore, la stessa norma non richiede necessariamente la prova della conoscenza del fatto da parte del venditore, ma considera sufficiente che il venditore non potesse essere inconsapevole dei difetti, cosicché l'art. 40 coprirebbe anche i casi di cd. "ignoranza negligente". In alcune circostanze, elementi di prova possono già dedursi dal tipo di difetto, cosicché, in caso di estrema deviazione dai termini contrattuali, la colpa grave del venditore può desumersi dal fatto che l'inadempimento rientra nella sua sfera di controllo. Pertanto, in virtù del principio di "prossimità della prova" ("*Beweisnähe"*), se il compratore può dimostrare che il difetto di conformità risulti nella sfera di controllo del venditore, allora l'onere della prova si inverte e ricade sul venditore (105).

Il secondo correttivo è dettato dall'art. 44, che consente al compratore di avvalersi comunque del rimedio della riduzione del prezzo (secondo l'art. 50) o del risarcimento del danno (ma senza il lucro cessante), quando possa addurre una "*reasonable excuse*" per avere omesso di denunciare il difetto di conformità secondo quanto richiesto dall'art. 39(1).

Diversamente dall'art. 40, l'art. 44 lascia fermo il limite dei due anni previsto dall'art. 39(2). In linea di principio, dunque, l'art. 44 copre sia l'ipotesi in cui il compratore abbia omesso di denunciare i difetti perché non li ha scoperti anche se avrebbe dovuto, sia l'ipotesi in cui il compratore non abbia denunciato i difetti entro un tempo ragionevole, e con sufficiente precisione, pur essendone a conoscenza.

La maggior parte delle corti hanno fatto riferimento all'art. 44 per affermare la mancanza di una ragionevole giustificazione (106). Ad esempio, una corte tedesca (107) ha correttamente osservato che, nel caso di prodotti ali-

---

(104) Bundesgerichtshof, 30 giugno 2004, cit.

(105) Questa tesi è anche sostenuta in dottrina da SCHLECHTRIEM e SCHWENZER, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, cit., p. 647

(106) Si veda ad esempio Gerechsthof's Hertogenbosch, 15 dicembre 1997, n. C9700046/HE, in *NIPR*, 1998, n. 201, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/ case. cfm?id=352*.

(107) Oberlandesgericht München, 13 novembre 2002, n. U346/02, in *NJW-RR* 2003, 12, p. 849, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=922*.

mentari consegnati senza la necessaria certificazione europea che ne attesti la qualifica di prodotti organici, il compratore che prima di inviare un avviso di non conformità al venditore attende che le autorità pubbliche del proprio paese dichiarino che l'alimento in questione non sia organico, non può avvalersi dell'art. 44 per giustificare il proprio ritardo, posto che la consegna dei beni privi del relativo certificato costituisce di per sé un difetto di conformità.

I rari casi nei quali le corti hanno ravvisato una "ragionevole giustificazione" a favore del compratore sono indicative di una tendenza giurisprudenziale a ricorrere all'art. 44 in circostanze eccezionali, ad esempio quando il compratore non sia considerato responsabile per un esame incorretto dei beni effettuato da un ente indipendente ([108]), o quando il ritardo nella ispezione dei beni, e quindi nella denuncia dei difetti, risulti giustificato in quanto l'ispezione dei beni al porto di imbarco, così come a bordo della nave, benché concordata tra le parti, sia *"evidently, technically and economically unreasonable*" ([109]).

5. – Nel sistema della Convenzione di Vienna, il rimedio del quale il compratore può scegliere di avvalersi dipende, in linea di principio, dalla natura o meno "essenziale" dell'altrui inadempimento, ovverosia se l'inadempimento del venditore causi al compratore un pregiudizio tale da privarlo sostanzialmente di ciò che esso aveva diritto di aspettarsi dal contratto, secondo quanto prevede l'art. 25 ([110]). Soltanto il difetto di conformità dei beni, purché tempestivamente denunciata, che dia luogo ad un inadempimento essenziale consentirà al compratore di chiedere la consegna di beni in sostituzione, secondo l'art. 46(2), o di risolvere il contratto, secondo l'art. 49(1)(a). Se, invece, l'inadempimento in questione ha carattere non essenziale, il compratore che riceve beni non conformi dovrà limitarsi a chiedere che il venditore provveda alla loro riparazione, secondo l'art. 46(3), o potrà avvalersi del rimedio della riduzione del prezzo, previ-

---

([108]) ICC International Court of Arbitration, lodo arbitrale 9187/1999, in ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 11, n. 2, 2000, p. 93; pubblicato alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=466*.

([109]) Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of commerce, 24 gennaio 2000, pubblicato in lingua inglese alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=841*.

([110]) Per una efficace ricostruzione della giurisprudenza internazionale in tema di inadempimento essenziale v. F. Ferrari *"Fundamental Breach of Contract Under the UN Sales Convention – 25 Years of Article 25 CISG"*, in *J. Law & Commerce*, Spring 2006, p. 489

sto dall'art. 50, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ([111]).

Anche nel caso di mancata o ritardata consegna il compratore dovrà scegliere il proprio rimedio alla luce del carattere, più o meno essenziale, che questo inadempimento riveste. Solo il ritardo che costituisce di per sé un inadempimento essenziale abilita il compratore a risolvere immediatamente il contratto, in base all'art. 49(1)(a). Se, invece, la mancata o ritardata consegna non frustra le aspettative del compratore al punto tale da costituire un inadempimento essenziale, il compratore che intenda risolvere il contratto dovrà prima fissare al venditore un termine supplementare per l'adempimento, secondo l'art. 47, scaduto il quale – ove il venditore non abbia adempiuto o dichiari prima di non volere adempiere – potrà dichiarare risolto il contratto, in base all'art. 41(1)(b) ([112]).

La natura, essenziale o meno, dell'inadempimento non incide, invece, sul diritto del compratore, come del venditore, al risarcimento dei danni ([113]).

6. – Tra i rimedi miranti alla conservazione del contratto previsti dalla Convenzione, quello della riduzione del prezzo riveste particolare interesse per il compratore, ed è frequentemente utilizzato nella pratica, in caso di

---

([111]) Per una sintesi della giurisprudenza internazionale sui rimedi del compratore orientati alla esecuzione del contratto v. H.M. Flechtner, *Buyers' Remedies in General and Buyers' Performance-Oriented Remedies,* in *J. Law & Commerce*, 2005-06, p. 339.

([112]) Anche dalla prospettiva del venditore, la risoluzione del contratto è ammessa solo in presenza di un inadempimento essenziale, secondo il principio generale dell'art. 64(1)(a). Nel caso in cui il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo o di prendere i beni in consegna, l'art. 61(1)(b) consente al venditore di risolvere il contratto dopo l'inutile scadenza del termine supplementare fissato in base all'art. 63.

([113]) Il principio è sancito dall'art. 45(2) (e, quanto al venditore, dall'art. 61(2)), secondo cui il compratore (e, nell'altro caso, il venditore) non perde il diritto al risarcimento del danno se esercita gli altri rimedi di cui dispone. Il risarcimento dei danni spetterà, dunque, al compratore anche se il venditore sostituisce o ripara i beni difettosi, ed anche quando il venditore consegna i beni mancanti nel periodo addizionale assegnatogli dal compratore. Anche altri articoli della Convenzione fanno espresso riferimento al concetto di inadempimento essenziale: (*i*) l'art. 51(2), che in caso di consegna parziale o non conforme consente al compratore di risolvere il contratto nella sua interezza, piuttosto che parzialmente, soltanto se tale consegna costituisce un inadempimento essenziale; (*ii*) l'art. 71(1), che riconosce ad una parte la possibilità di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni qualora, dopo la conclusione del contratto, risulti manifesto che l'altro contraente non adempirà una parte essenziale delle sue obbligazioni; (*iii*) l'art. 72(1), là dove stabilisce che se prima della data di esecuzione del contratto è certo che una parte commetterà un adempimento essenziale, l'altra parte può dichiarare il contratto risolto anticipatamente; e (*iv*) l'art. 73 con riferimento ai contratti a consegne ripartite.

consegna di beni non conformi. I vantaggi che l'art. 50 offre al compratore sono molteplici. Basti considerare, ad esempio, che il rimedio in questione è cumulabile con quello del risarcimento del danno e può essere esercitato anche quando al compratore risulti preclusa, in virtù dell'art. 79, la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni, nonché quando abbia perso il diritto di risolvere il contratto.

In linea di principio, il rimedio della riduzione del prezzo è circoscritto ai casi in cui i beni sono stati consegnati e non risultano conformi al contratto, anche quando tale non conformità (che può consistere anche nella consegna di un *aliud*) ([114]) non integri gli estremi di un inadempimento essenziale. Di tale rimedio il compratore può, tuttavia, beneficiare anche nel caso in cui il venditore effettui una consegna parziale o quando solo una parte dei beni consegnati risulti conforme. In tali casi il compratore ridurrà il prezzo per la parte mancante o non conforme, secondo l'art. 51(1).

La decisione di una corte tedesca ([115]) ci ricorda che il ricorso alla riduzione del prezzo non è, invece, ammesso quando l'inadempimento consiste nella tardiva o mancata consegna dei beni, potendo in tali casi il compratore ricorrere, tra gli altri rimedi, alla fissazione di un termine supplementare, in base l'art. 47, scaduto il quale – ove il venditore non abbia adempiuto o dichiari prima di non volere adempiere – potrà dichiarare risolto il contratto, in base all'art. 49(1)(b).

Per potersi avvalere del rimedio dell'art. 50, il compratore deve avere inviato al venditore un avviso di non conformità conformemente all'art. 39 ([116]). Tuttavia, se il compratore è in grado di addurre una "*ragionevole giustificazione*" per non avere effettuato una tale tempestiva denuncia, l'art. 44 gli consentirà comunque di avvalersi della riduzione del prezzo, oltre che del risarcimento dei danni (con esclusione, però, del lucro cessante) ([117]).

([114]) La Convenzione non distingue tra la consegna di beni difettosi e di *aliud*. Per tale motivo, il compratore può avvalersi della riduzione del prezzo anche nel caso di consegna di *aliud*, ove decida di ritenere la merce.

([115]) Oberlandesgericht Düsseldorf, 24 aprile 1997, 6 U 87/96, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=292*.

([116]) Cfr. Gerechshof's-Hertogenbosch, 2 gennaio 2007, n. C0500427/HE, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1437*, che ha escluso il diritto del compratore di avvalersi della riduzione del prezzo per non avere esaminato i beni prontamente e non averne denunciato i difetti entro un termine ragionevole. Nello stesso senso ICC International Court of Arbitration, lodo arbitrale 8247/1996, in *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, Vol. 11, n. 2, Fall 2000, p. 53, pubblicato anche alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=458*.

([117]) In un caso deciso dal tribunale arbitrale internazionale della Camera di commercio

Le questioni che l'art. 50 pone nella pratica sono essenzialmente di due ordini. Il primo riguarda il rapporto tra la riduzione del prezzo e gli altri rimedi azionabili dal compratore e dal venditore. Il secondo riguarda gli elementi per calcolare la riduzione proporzionale del prezzo.

6.1. – Una decisione della corte suprema svizzera (118) illustra il rapporto tra la riduzione del prezzo e gli altri rimedi di cui dispone il compratore. Nella fattispecie, il contratto riguardava la vendita di prodotti alimentari destinati alla rivendita. Il compratore aveva tempestivamente denunciato la non conformità dei beni e dichiarato il contratto risolto. Nello stesso avviso di non conformità, tuttavia, il compratore si era anche offerto di ritenere i beni a fronte di una riduzione del prezzo. La corte suprema ha negato al compratore il diritto di risolvere del contratto (sul presupposto che, in caso di beni destinati alla rivendita, non sussiste inadempimento essenziale allorquando i beni possono essere rivenduti, anche se ad un prezzo inferiore, senza oneri eccessivi per il compratore), ma gli ha riconosciuto il diritto alla riduzione del prezzo. La stessa corte ha altresì affermato che, in base l'art. 45, il compratore conserva anche il diritto al risarcimento del danno, che però non può essere riconosciuto quando il danno si riferisce solo al difetto materiale dei beni, mentre può consistere nel lucro cessante per la perdita di clientela.

Una corte danese (119) ha ammesso che il compratore può avvalersi del rimedio della riduzione del prezzo dopo aver perso il diritto di risolvere il contratto, pur in presenza di un inadempimento essenziale, avendo comu-

---

della federazione russa la riduzione del prezzo è stata concessa nonostante il compratore avesse ritardato l'esame dei beni. Nonostante il contratto prevedesse che i beni dovevano essere esaminati al porto di partenza ed al momento dell'imbarco sulla nave, il tribunale ha ritenuto giustificato in base all'art. 44 l'esame tardivo compiuto solo al porto di destinazione a causa delle particolari difficoltà tecniche incorse dal compratore. Cfr. Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce, 24 gennaio 2000, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=841*.

(118) Scheizerisches Bundesgericht, 28 ottobre 1998, n. 4C.179/1998/odi, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=382*.

(119) Vestre Landsret (Western High Court), 10 novembre 1999, n. B-29-1998, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=760*. Nella fattispecie, il compratore aveva dapprima dichiarato di volersi avvalere del rimedio della riduzione del prezzo, e poi dichiarato il contratto risolto per la non conformità dei beni. Secondo la corte danese, sebbene vi fosse un inadempimento essenziale del venditore, il compratore aveva perso il diritto di risolvere il contratto, essendosi avvalso di tale rimedio oltre il termine ragionevole previsto dall'art. 49(2)(b), ma conservava il diritto alla riduzione del prezzo.

nicato la risoluzione del contratto oltre il termine ragionevole previsto dall'art. 49(2)(b).

Un ulteriore vantaggio per il compratore, infatti, è che l'art. 50 non indica un termine entro il quale il compratore deve avvalersi di tale rimedio, come ha messo in luce la corte suprema austriaca ([120]). In dottrina è stato osservato che il diritto alla riduzione del prezzo trova, tuttavia, un limite nelle norme applicabili in materia di prescrizione ([121]). Il catalogo dei vantaggi che l'art. 50 offre al compratore si completa con l'osservazione, suffragata da una giurisprudenza francese ([122]), che il compratore potrà avvalersi di questo rimedio anche quando l'inadempimento del venditore sia scusabile ai sensi dell'art. 79, e perciò quando al compratore non sia consentito ottenere il risarcimento dei danni.

La capacità del compratore di ricorrere al rimedio in parola incontra dei limiti, fissati dallo stesso art. 50, secondo cui il compratore non può ridurre il prezzo (*i*) se il venditore rimedia all'inadempimento delle proprie obbligazioni, prima della data di consegna (in conformità all'art. 37) o anche dopo la data di consegna (secondo l'art. 48), oppure (*ii*) se il compratore rifiuta di accettare la correzione offerta dal venditore. Quest'ultima sembra essere una ipotesi ricorrente nella casistica internazionale. Alcune corti svizzere e tedesche hanno concluso che il compratore non può ridurre il prezzo dopo essersi rifiutato, senza giustificato motivo, di accettare l'offerta del venditore volta a curare l'inadempimento in base all'art. 48 ([123]). Ad una diversa conclusione si dovrebbe giungere quando il rifiuto del compratore sia giustificato per il fatto che, come prevede lo stesso art. 48, il rimedio offerto dal venditore comporterebbe un ritardo irragionevole o causerebbe al compratore inconvenienti irragionevoli o incertezze sul rimborso delle spese dallo stesso anticipate.

6.2. – La seconda delle questioni che l'art. 50 pone nella pratica attiene agli elementi per calcolare la riduzione del prezzo. La Convenzione, infatti,

---

([120]) Obester Gerichtshof, 23 maggio 2005, n. 3Ob193/04k, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1040.*

([121]) Schlechtriem e Schwenzer, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG),* cit., p. 773.

([122]) Tribunal de Commerce de Besançon, 19 gennaio 1998, n. 97 009265, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=416.*

([123]) Si vedano ad esempio Handelsgerich des Kantos Zurich, 10 febbraio 1999 n. HG970238.1, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=484*; Oberlandesgericht Koblenz, 31 gennaio 1997, n. 2 U 31/96, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=223.* Per la stessa ragione, la stessa corte tedesca ha anche escluso il diritto del compratore a risolvere il contratto.

prevede che il prezzo debba essere ridotto in misura proporzionale alla differenza tra il valore che i beni effettivamente consegnati avevano al momento della consegna ed il valore che beni conformi avrebbero avuto in tale momento. Gli elementi da considerare sono, dunque, sostanzialmente tre: (*i*) il valore dei beni effettivamente consegnati; (*ii*) il valore che beni conformi avrebbero avuto alla consegna; e *(iii*) il luogo dove individuare il valore dei beni. Il calcolo della riduzione deve, poi, essere effettuato in modo proporzionale, e quindi non si risolve nella semplice differenza assoluta tra questi valori ([124]).

Quanto al primo elemento, una corte austriaca ([125]) ha riconosciuto che, diversamente dal diritto interno austriaco che si richiama al valore dei beni al momento della conclusione del contratto, nel sistema della Convenzione il valore dei beni deve essere determinato al momento della consegna, e che, in analogia con l'art. 76, tale valore va determinato alla stregua del prezzo corrente di mercato. Nel calcolare la riduzione del prezzo, i giudici austriaci hanno anche precisato che dovrà aversi riguardo agli usi del settore commerciale applicabili secondo l'art. 9(2).

Per stabilire il valore che i beni non conformi avevano al momento della consegna, un punto di riferimento può essere costituito dal minor prezzo che il compratore abbia ricavato rivendendo a terzi i beni difettosi. In questo senso si è espressa una corte statunitense ([126]), che però sembra avere fondato la propria decisione sul presupposto – criticabile in quanto non in linea con il canone generale dell'art. 7(2) – che nell'interpretare l'art. 50 si possa fare riferimento all'analogo principio contenuto nel §2-714(2) dello Uniform Commercial Code della differenza tra "*the value of goods accepted and the value they would have had if they had been as warranted*" ([127]).

Il secondo elemento da individuare è il valore che beni conformi avrebbero avuto al momento della consegna. Anche in questo caso occorre rife-

---

([124]) Per esempi di calcolo v. Schlechtriem e Schwenzer, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, cit., p. 774.

([125]) Oberlandesgericht Graz, 9 novembre 1995, n. 6 R 194/95, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=370.*

([126]) U.S. District Court S.D. New York, 22 maggio 1990 (*Interag Company Ltd. c. Stafford Phase Corp.*) 1990 WESTLAW 71478 (S.D.N.Y.), pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=111.*

([127]) La sentenza assume particolare interesse in quanto la corte ha applicato la § 2-714 dello UCC dopo avere richiamato l'art. 50 della Convenzione di Vienna, ricordando che la stessa era in vigore sia negli Stati Uniti che in Ungheria; suggerendo dunque che le due disposizioni coincidono nella sostanza e che l'interpretazione da essa fornita alla prima potrebbe valere anche per la seconda.

rirsi al valore di mercato. Tuttavia, se non risulta altrimenti, si può presumere che il valore dei beni conformi corrisponda al prezzo pattuito, come ha messo in luce una decisione svizzera ([128]), che ha anche precisato che la riduzione del prezzo non corrisponde semplicemente all'ammontare delle spese sostenute dal compratore per riparare in proprio i beni.

L'insieme degli elementi finora esaminati induce a ritenere che il compratore troverà più o meno conveniente ridurre il prezzo (e chiedere il risarcimento) oppure, sussistendone le condizioni, risolvere il contratto (e chiedere il risarcimento), a seconda che il prezzo di mercato subisca o meno oscillazioni tra il momento della conclusione del contratto e quello della consegna dei beni. In linea di principio, se il prezzo rimane invariato la scelta di quale rimedio avvalersi può essere indifferente per il compratore. Se, invece, il prezzo di mercato oscilla verso il basso, sarà più conveniente optare per la riduzione del prezzo; mentre quando il prezzo di mercato sale il compratore potrebbe trovare più vantaggioso risolvere il contratto, sussistendone le condizioni.

Quanto al terzo elemento, la Convenzione non precisa quale sia il luogo nel quale individuare il valore dei beni conformi e non conformi. La questione è stata affrontata da un tribunale arbitrale della Camera di commercio e dell'industria ungherese ([129]), che ha concluso per il valore di mercato nel luogo di destinazione dei beni noto al venditore o, in alternativa, nella sede d'affari del venditore ([130]). Se, però, il contratto tace o se in tale luogo non esiste un prezzo di mercato per i beni in questione, in dottrina si osserva che dovrà farsi riferimento al luogo effettivo di consegna, e solo come ultima *ratio*, alla sede d'affari del venditore (o del compratore, a scelta del venditore) ([131]).

6.3. – Ulteriori questioni sollevate dall'art. 50 sono (*i*) se il compratore sia tenuto a dichiarare la propria intenzione di avvalersi di questo rimedio prima di ridurre effettivamente il prezzo ([132]), e (*ii*) se sia ammissibile una riduzione del prezzo a zero.

([128]) Pretura di Locarno-Campagna, 27 aprile 1992, n. 6252, in *Rev. suisse dr. int. et dr. eur.*, 1993, p. 665; pubblicata anche alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=41*.

([129]) Hungarian Chamber of Commerce and Industry Court of Arbitration, 5 dicembre 1995, n. VB/94131, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=181.*

([130]) Il modello di contratto di vendita internazionale della C.C.I. fa riferimento al luogo di destinazione pattuito (art. 11.6 delle condizioni generali).

([131]) Will, in Bianca e Bonell, *Commentary of the International Sales Law*, Milano, 1987, p. 375.

([132]) V. in proposito Chang-Sop Shin, *Declaration of Price Reduction Under the CISG Article 50 Price Reduction Remedy*, in *J. Law & Commerce,* 2005-06, p. 349-352 .

Alcune corti sostengono che il compratore che intende avvalersi di questo rimedio deve manifestare chiaramente la propria intenzione di ridurre il prezzo, anche senza indicare subito l'ammontare corrispondente. Sulla base di tale principio, una corte tedesca (133) ha negato al compratore il diritto di avvalersi del rimedio in parola, posto che il compratore si era limitato a non pagare il prezzo e non aveva quindi reso una valida dichiarazione in tal senso. Ad analoga conclusione è giunta una corte svizzera (134) in un caso nel quale il compratore si era limitato a sostenere di non dover pagare perché il contratto non era stato validamente concluso. Di diverso avviso una corte tedesca (135), per la quale il rifiuto del compratore di pagare il prezzo, dopo avere inviato l'avviso di non conformità, può essere inteso come riduzione del prezzo a zero, quando i beni hanno perso il loro intero valore.

La tesi secondo la quale il compratore possa invocare l'art. 50 quando i beni sono privi di valore, riducendo il prezzo a zero, trova seguito nelle corti superiori di diverse giurisdizioni. La corte suprema austriaca (136) ha espressamente riconosciuto il diritto del compratore a ridurre il prezzo a zero nei casi in cui i beni difettosi siano del tutto senza valore e non altrimenti rivendibili e anche quando il compratore abbia perso il diritto di risolvere il contratto, respingendo così l'opposta tesi secondo la quale, in tal caso, la riduzione del prezzo a zero avrebbe gli stessi effetti della risoluzione del contratto ed andrebbe quindi soggetta alle stesse condizioni restrittive (137).

Ad analoga conclusione è giunta anche la corte suprema tedesca (138), che ha anch'essa affermato il diritto del compratore di ridurre a zero il prez-

---

(133) Oberlandesgericht München, 2 marzo 1994, n. 7 U 4419/93, in *RIW*, 1994, p. 595; pubblicata anche alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=51.*

(134) Handelgerich des Kantons Aargau, 11 giugno 1999 n. OR 98,00010, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=485.*

(135) Oberlabdesgericht Koblenz, 14 dicembre 2006, n. 2 U 923/06, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1165.*

(136) Obester Gerichtshof, 23 maggio 2005, n. 3Ob193/04k, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1040.*

(137) I supremi giudici austriaci sono giunti a tale conclusione dopo avere osservato che i requisiti previsti dall'art. 50 sono essenzialmente diversi da quelli per la risoluzione del contratto, che il sistema dei rimedi nella Convenzione deve essere interpretato autonomamente rispetto al diritto nazionale, secondo l'art. 7, e che l'applicazione dell'art. 50 non è limitata a specifiche condizioni.

(138) Bundesgerichtshof, 2 marzo 2005, n VIII ZR 67/04, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=1018.*

zo dei beni non conformi pur quando, in presenza di un inadempimento essenziale, il compratore non possa più avvalersi del rimedio della risoluzione del contratto, avendo omesso di farlo entro un termine ragionevole. Il principio sembra condivisibile e trova conferma anche in altre decisioni tedesche ([139]) ed australiane ([140]).

([139]) Oberlandesgericht Koblenz, 14 dicembre 2006, n. 2 U 923/06, cit.; Amtsgerich Nordhorn, 14 giugno 1994, n. 3 C 75/94, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=114*, che ha precisato che se il prezzo è ridotto a zero, non vi è l'obbligo per l'acquirente di restituire i beni al venditore.

([140]) Supreme Court of Western Australia, 17 gennaio 2003, n. 2003 WASC 11, civ. 1647 of 1998, pubblicata alla pagina *web http://www.unilex.info/case.cfm?id=961.*